

Legge regionale 29 aprile 1986 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

**Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

Al fine di avviare un processo di riqualificazione urbana che, investendo la dimensione culturale e quella operativa, consegua l' obiettivo del recupero sia come conservazione e riuso, sia come completamento e/o sostituzione del tessuto edilizio e delle funzioni insediative esistenti, la Regione Friuli - Venezia Giulia promuove con la presente legge un programma organico di interventi tendenti, in via prioritaria:

- 1)** al potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature collettive;
- 2)** alla tutela e salvaguardia dei valori ambientali, sociali, culturali e di testimonianza storica degli edifici, anche in funzione di sicurezza antisismica;
- 3)** al soddisfacimento delle esigenze residenziali della popolazione interessata, dei servizi e delle attività produttive compatibili con tale destinazione.

Art. 2

Soggetti operatori

Sono soggetti del processo di riqualificazione urbana:

- 1)** la Regione, che, nel quadro della disciplina vigente, in particolare nei settori dell' edilizia, dell' urbanistica e dei lavori pubblici e nell' ambito della promozione di una cultura della riqualificazione urbana, ha il compito di:
 - a)** selezionare i Comuni entro i quali localizzare le risorse finalizzate al recupero

urbanistico ed edilizio;

b) disporre la concessione dei finanziamenti ai diversi operatori;

c) disciplinare con atti regolamentari emanati ai sensi dell' articolo 8, lettera f), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l' attuazione in forma organica ed uniforme della presente legge;

d) adottare - con provvedimenti da emanarsi con le modalità e gli effetti di cui alla lettera d) dell' articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge - norme tecniche finalizzate alle caratteristiche ed alle problematiche tipiche dell' attività di recupero;

e) vigilare sulla corretta attuazione degli adempimenti previsti in capo ai diversi operatori;

2) i Comuni, che, nel quadro delle indicazioni regionali e nell' ambito degli strumenti urbanistici vigenti, hanno il compito di:

a) operare le scelte inerenti all' individuazione, nell' ambito del tessuto urbano, delle aree da inserire negli strumenti attuativi finalizzati al recupero;

b) adottare i provvedimenti inerenti all' attuazione dei piani di recupero.

Intervengono nel processo di riqualificazione:

1) l' Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente, che ha il compito di:

a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica di propria competenza;

b) esplicare compiti di assistenza tecnica ed amministrativa a scopo di coordinamento propositivo ed incentivante nei confronti dei Comuni e di privati;

c) svolgere ogni compito connesso con la elaborazione ed attuazione dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge su delega del Comune o incarico dei privati;

2)

(ABROGATO)

3) i privati - da soli o consorziati con imprese o consorzi di imprese - le imprese o consorzi di imprese, le cooperative e le società costituite da Enti locali o miste Comuni - privati, quali soggetti attuatori dei piani di recupero nonché per gli interventi di propria competenza anche in regime convenzionato od agevolato.

(1)

Note:

1 Parole soppresse al secondo comma da art. 70, comma 1, L. R. 18/1993

Art. 3

Attività promozionali

Per la promozione di una cultura della riqualificazione urbana nelle sue componenti ambientali, architettoniche, tecniche, amministrative produttive, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:

- 1)** bandire concorsi di idee per la soluzione di problemi attinenti alla progettazione di interventi particolarmente significativi e complessi;
- 2)** istituire premi regionali per soluzioni progettuali di valore esemplare;
- 3)** assumere iniziative di divulgazione e di consulenza tecnica a favore di enti pubblici e privati;
- 4)** consentire la sperimentazione - attraverso gli incentivi previsti dall' articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per i progetti finalizzati - di tecniche di intervento sul patrimonio edilizio esistente, che facciano ricorso a processi industrializzati di produzione ed installazione di componenti ripetibili ai fini dell' economicità e rapidità degli interventi;
- 5)** affidare studi, acquisire documentazione e dati e commissionare ricerche finalizzati agli obiettivi di cui ai punti precedenti.

L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni contributi una tantum fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per le prestazioni professionali connesse con le elaborazione dei piani di recupero